

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

PARLAMENTO EUROPEO

CONSIGLIO

COMMISSIONE

CORTE DI GIUSTIZIA

CORTE DEI CONTI

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO

COMITATO DELLE REGIONI

MEDIATORE

**DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO, DELLA COMMISSIONE, DELLA
CORTE DI GIUSTIZIA, DELLA CORTE DEI CONTI, DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE
EUROPEO, DEL COMITATO DELLE REGIONI E DEL MEDIATORE**

del 26 gennaio 2005

che istituisce la Scuola europea di amministrazione

(2005/118/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO, IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, LA CORTE DI GIU-
STIZIA, LA CORTE DEI CONTI, IL COMITATO ECONOMICO E SO-
CIALE, IL COMITATO DELLE REGIONI, IL MEDIATORE EUROPEO,

sentito il parere del comitato dello statuto,

considerando quanto segue:

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, di detto statuto,

⁽¹⁾ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 31/2005 (GU L 8 del 12.1.2005, pag. 1).

⁽¹⁾ È opportuno che le istituzioni intensifichino l'investimento nel perfezionamento professionale del loro personale.

- (2) Una maggiore cooperazione interistituzionale in questo settore consentirà di dar vita a sinergie a livello delle necessarie risorse umane e finanziarie, rafforzando al tempo stesso gli scambi tra le istituzioni e la diffusione di valori comuni e di pratiche professionali armonizzate.
- (3) A tal fine, è opportuno affidare ad un organismo interistituzionale comune mezzi destinati a determinate azioni per il perfezionamento professionale dei funzionari e di altri agenti delle Comunità europee.
- (4) Per ragioni economiche e di efficacia, è opportuno, almeno per il periodo di avvio, far dipendere amministrativamente questo organismo interistituzionale comune da un organismo interistituzionale già esistente, vale a dire dall'Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee creato con la decisione 2002/620/CE del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del Mediatore⁽¹⁾,

DECIDONO:

Articolo 1

Istituzione della Scuola europea di amministrazione

È istituita una Scuola europea di amministrazione, in appresso denominata la «Scuola».

Articolo 2

Funzioni

1. La Scuola è incaricata, per conto delle istituzioni firmatarie della presente decisione, in appresso denominate le «istituzioni», e nel quadro degli orientamenti da queste fissati, della realizzazione di determinate azioni di perfezionamento professionale nell'ottica dello sviluppo delle risorse umane e dello svolgimento della carriera.
2. In funzione delle domande che le pervengono da parte delle istituzioni, la Scuola:
- a) progetta, organizza e valuta azioni di formazione;
- b) agevola la partecipazione ad azioni di formazione esterna;
- c) può svolgere qualunque funzione inerente o di supporto alla sua missione.

3. I segretari generali delle istituzioni, il cancelliere della Corte di giustizia e il rappresentante del Mediatore determinano e, ove opportuno, modificano, i settori di formazione di cui la Scuola è responsabile.

4. Su richiesta dell'ente interessato, la Scuola può, dietro compenso, fornire assistenza in materia di ingegneria di formazione ad istituzioni, organi, uffici o agenzie.

Articolo 3

Domande, reclami e ricorsi

Le domande e i reclami concernenti l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, sono presentati alla Scuola. I ricorsi in questi settori vengono diretti contro la Commissione.

Articolo 4

Dipendenza amministrativa

1. La Scuola è amministrativamente dipendente dall'Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee (di seguito «l'Ufficio»).

2. Questa dipendenza amministrativa implica in particolare che:

- il consiglio di amministrazione dell'Ufficio eserciti le funzioni di consiglio di amministrazione della Scuola;
- il direttore della Scuola sia il direttore dell'Ufficio;
- il personale della Scuola rientri nell'organico dell'Ufficio;
- le entrate e le spese della Scuola siano integrate nel bilancio dell'Ufficio.

3. Al più tardi il 15 febbraio 2008, è possibile porre termine a tale dipendenza amministrativa mediante una decisione del consiglio di amministrazione presa alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 2002/621/CE dei segretari generali del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, del cancelliere della Corte di giustizia, dei segretari generali della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del rappresentante del Mediatore, del 25 luglio 2002, relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee⁽²⁾, e a condizione che almeno cinque istituzioni firmatarie siano favorevoli.

⁽¹⁾ GU L 197 del 26.7.2002, pag. 53.

⁽²⁾ GU L 197 del 26.7.2002, pag. 56.

*Articolo 5***Attuazione**

I segretari generali del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, il cancelliere della Corte di giustizia, i segretari generali della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e il rappresentante del Mediatore adottano di comune accordo le misure necessarie all'attuazione della presente decisione.

*Articolo 6***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2005.

*Per il Parlamento europeo**Il presidente*

Josep BORRELL FONTELLES

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

*Per la Corte dei conti**Il presidente*

Hubert WEBER

*Per il Comitato delle Regioni**Il presidente*

Peter STRAUB

*Per il Consiglio**Il presidente*

Jean ASSELBORN

*Per la Corte di giustizia**Il presidente*

Vassilios SKOURIS

*Per il Comitato economico e sociale**Il presidente*

Anne-Marie SIGMUND

Il Mediatore

Nikiforos DIAMANDOUROS